

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

L'anno 2014 il giorno 26 Maggio alle ore 10:30 in via Cristoforo Colombo 44, Roma, presso gli uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si riunisce, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni con nota prot. n. 12141/TRI del 02.05.2014, la Conferenza di Servizi istruttoria con i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Regione Autonoma della Sardegna:

- 1.1. "Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la valutazione dei dati disponibili e per l'individuazione dei criteri per la gestione dei sedimenti fluviali con riferimento alla documentazione esaminata al Punto 2, sottopunti i. e ii., dell'Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014 relativa al Fiume Mannu", trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7738 del 07.04.2014 (prot. MATTM 10135 del 08.04.2014);
- 1.2. "Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la chiusura del procedimento relativo all'area marino costiera – molo E.On ex punti 6 viii e 6 ix all'Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014", trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7744 del 07.04.2014 (prot. MATTM n. 10136 del 08.04.2014).

2. Syndial Attività Diversificate S.p.A.:

"Risultati delle indagini per la progettazione degli interventi di bonifica dell'area Minciaredda", trasmessi da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/091/13/gd del 11.07.13 (prot. MATTM n. 43345/TRI/DI del 17.07.2013).

3. E.ON Produzione S.p.A. – Area Centrale di Fiume Santo:

Aree oggetto di richiesta di svincolo:

- 3.1. "Realizzazione area per deposito temporaneo di rifiuti – Relazione per lo svincolo dell'area interessata dal progetto" trasmessa con nota prot. n. 1067 del 26.11.2013 (prot. MATTM n. 56528/TRI del 27.11.2013);
- 3.2. "Installazione torre tralicciata per misure anemometriche – Relazione per lo svincolo dell'area interessata dal progetto" trasmessa con nota prot. n. 1068 del 26.11.2013 (prot. MATTM n. 56538/TRI del 27.11.2013);
- 3.3. "Aree finalizzate al mantenimento in servizio del serbatoio OCD k19.1 – Relazione per lo svincolo dell'area interessata" trasmessa con nota prot. n. 1159 del 18.12.2013 (prot. MATTM n. 102/TRI del 03.01.2014).

4. SIAD S.p.A.:

- 4.1. "Sito Area SIAD SIN Porto Torres – Prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 17/07/2013 per il riutilizzo dell'area – Monitoraggio delle acque di falda (febbraio 2014) e Analisi di Rischio", trasmessi da SIAD S.p.A. con nota prot. n. PSC GOS-B004 07FEB14 GG/gr del 10.02.2014 (prot. MATTM n. 4870/TRI del 13.02.2014);

- 4.2. “Relazione di validazione delle attività di monitoraggio della falda (febbraio 2014) ai fini del riutilizzo dell’area SIAD”, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 4315-2014 del 18.02.2014 (prot. MATTM n. 5568/TRI del 19.02.2014);
- 4.3. “Rapporti di prova relativi alle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati il 7 aprile 2014”, trasmessi da SIAD S.p.A. via PEC del 18.04.2014 (prot. MATTM n. 11356/TRI del 22.04.2014).
5. S.E.S. S.r.l.:
 - 5.1. “Integrazioni al Piano di caratterizzazione”, trasmesse da SES S.r.l. con nota del 19.02.2013 (prot. MATTM n. 16758 del 28.02.2013);
 - 5.2. “Risposta alle osservazioni formulate con nota MATTM prot. 46412/TRI/VII del 7.12.12 in merito alla caratterizzazione del tracciato di un cavidotto AT a servizio del Parco eolico Fiume Santo”, trasmessa da S.E.S. S.r.l. con nota del 10.06.2013 (prot. MATTM n. 39881 del 18.06.2013).
6. Sarda Rottami S.r.l.:
 - 6.1. “Risultati delle indagini integrative di caratterizzazione”, trasmessi da Sarda Rottami S.r.l. con nota del 12.12.2012 (prot. MATTM n. 502 del 03.01.2013);
 - 6.2. Relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 5382/2013 del 27.02.2013 (prot. MATTM n. 19665 del 11.03.2013).
7. Petroltecnica Sardegna S.r.l.:
 - 7.1. “Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine eseguite”, trasmessa da Petroltecnica S.p.A. per conto di Petroltecnica Sardegna S.r.l. con nota prot. n. 412/2014/A AD/nl del 10.04.2014 (prot. MATTM n. 11106/TRI del 17.04.2014);
 - 7.2. Relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 30742/2013 del 14.11.2013 (prot. MATTM n. 55220 del 14.11.2013).
8. Varie ed eventuali


L’elenco dei partecipanti alla odierna Conferenza di Servizi è riportato in allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde costituirne parte integrante e sostanziale.


L’Ing. D’Aprile, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, assume la presidenza ed affida all’Ing. Messerklinger e alla Dott.ssa Ernani le funzioni di segretari verbalizzanti.


In apertura della Conferenza di Servizi il Presidente comunica che i verbali delle Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie relative ai Siti di Interesse Nazionale sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo <http://www.bonifiche.minambiente.it/>.


Il Presidente poi, nell’ottica della semplificazione dei lavori, propone che ogni Azienda titolare di aree all’interno della perimetrazione del SIN “Aree Industriali di Porto Torres” trasmetta gli esiti delle attività di monitoraggio direttamente ad ARPA Sardegna – Dipartimento di Sassari che dovrà provvedere alla valutazione dei dati e alla elaborazione di una relazione di sintesi dei risultati che



2














sarà esaminata dalla Conferenza di Servizi. A tale scopo ARPA potrà predisporre un format per la trasmissione dei dati che sarà utilizzato da tutte le Aziende.

Il rappresentante di ARPA richiede che le valutazioni siano effettuate di concerto con Regione Sardegna, Provincia di Sassari e Comune competente in sede di tavolo tecnico locale.

La Conferenza di Servizi incarica ARPA Sardegna – Dipartimento di Sassari di coordinare le attività di monitoraggio effettuate dalle singole Aziende; in sede di tavolo tecnico locale, alla presenza di ARPA medesima, Regione Sardegna, Provincia di Sassari e Comune competente, saranno effettuate le valutazioni sugli esiti dei monitoraggi, per la successiva trasmissione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi della sintesi delle valutazioni effettuate.

Le Aziende dovranno trasmettere i documenti a ARPA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari e Comuni competenti.

Il Presidente, inoltre, comunica che in data 27.03.2014 è stato sottoscritto tra il MATTM e Terna Rete Italia S.p.A. un protocollo per la realizzazione di infrastrutture elettriche all'interno dei Siti d'Interesse Nazionale, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo http://www.bonifiche.minambiente.it/page_protocolli.html.

La Conferenza di Servizi prende atto della sottoscrizione tra il MATTM e Terna Rete Italia S.p.A. del protocollo per la realizzazione di infrastrutture elettriche all'interno dei Siti d'Interesse Nazionale.

Si sintetizza, quindi, lo stato di avanzamento degli interventi di caratterizzazione/messa in sicurezza e bonifica finanziati con risorse pubbliche.

In data 22.09.2009 è stato sottoscritto tra MATTM, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres e Comune di Sassari l'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN "Aree Industriali di Porto Torres"; il totale delle risorse pubbliche complessivamente stanziato nell'ambito di tale Accordo è di € 8.232.727,00. Nel dettaglio:

- A.1. € 6.752.727,00 stanziati dal Ministero dell'Ambiente a valere sui fondi del D.M. n. 308/06 (Programma Nazionale di Bonifica);
- A.2. € 1.480.000,00 stanziati dalla Regione Sardegna.

Del totale di € 8.232.727,00 sono stati ad oggi utilizzati i fondi relativi ai seguenti Atti convenzionali:

1. Convenzione tra MATTM, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Porto Torres e Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (ex CASI), del 14.03.2012, per l'attuazione degli interventi di caratterizzazione delle aree di competenza del Consorzio medesimo (depuratore consortile, discarica consortile, aree libere consortili e aree adiacenti, Centro Intermodale Regionale, aree agricole e tratto terminale del Fiume Santo); risorse: € 1.900.000,00 a valere sul D.M. n. 308/06 (Programma Nazionale di Bonifica).
2. Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Sassari, del 14.02.2013, per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione integrativa e messa in sicurezza d'emergenza e permanente della discarica Calancoi; risorse: € 3.000.000,00, di cui: €

3

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

2.000.000,00 a valere sul D.M. n. 308/06 (Programma Nazionale di Bonifica) ed € 1.000.000,00 a carico della Regione Sardegna.

Ulteriori € 880.000,00, previsti dall'Accordo di Programma, sono gestiti direttamente dalla Regione Sardegna.

Resta da definire il soggetto attuatore dell'intervento di caratterizzazione dell'area marino costiera e degli arenili, vista la indisponibilità manifestata da ISPRA e ARPA Sardegna.

L'Ing. D'Aprile, inoltre, comunica che dal gennaio 2014 è stato emanato il Decreto Direttoriale relativo al "Progetto operativo di bonifica dei Terreni delle Aree M01, M02 e M03", trasmesso da Syndial S.p.A. (notificato agli interessati il 17.04.14 con nota prot. 10896/TRI/VII del 15.04.14) e che sono in via di predisposizione i decreti relativi alle seguenti aree:

- E.ON produzione S.p.A.: "Progetto di bonifica dei suoli dalla contaminazione di Arsenico" e "Progetto di bonifica delle acque di falda" trasmessi da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 869-2012-57-9P del 10.08.12 (prot. MATTM n. 23857/TRI/DI del 16.08.12), integrati con i successivi elaborati trasmessi con note prot. n. 21-2013-57-9P del 10.01.13 (prot. MATTM n. 4268 del 16.01.13), prot. n. 0148-2013-57-9 P del 04.03.13 (prot. MATTM n. 18976 del 08.03.13) e prot. n. 1180 del 24.12.2013 (prot. MATTM n. 120 del 03.01.14).
- Syndial S.p.A.: "Variante al progetto operativo di bonifica della falda del sito di Porto Torres" trasmessa con nota prot. n. DS/061/13/GD del 29.05.2013 (prot. MATTM n. 38556/TRI del 05.06.2013) integrata con i successivi elaborati trasmessi con note prot. n. DS 121/13/GD del 11.09.2013 (prot. MATTM n. 48586 18.09.2013), prot. n. DS/139/13/GD del 11.10.2013 (prot. MATTM n. 53296/TRI del 29.10.2013) e prot. n. DS/028/14/GD del 25.02.14 (prot. MATTM n. 6515 del 03.03.14).

Il Presidente introduce quindi l'esame dei punti all'Ordine del giorno, precisando che in relazione a ciascun punto di interesse saranno sentiti anche i proponenti. A tal fine consegna ai soggetti privati, per le aree di competenza e ai pubblici, per tutte le aree, le schede di sintesi dei documenti all'ordine del giorno predisposte dalla Direzione TRI del MATTM e allegate al presente verbale sotto la lettera B), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Si passa quindi ad illustrare il documento di cui **al punto 1.1 all'O.d.G.: "Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la valutazione dei dati disponibili e per l'individuazione dei criteri per la gestione dei sedimenti fluviali con riferimento alla documentazione esaminata al Punto 2, sottopunti i. e ii., dell'Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014 relativa al Fiume Mannu"**, trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7738 del 07.04.2014 (prot. MATTM 10135/TRI del 08.04.2014).

La Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014 ha esaminato i risultati delle indagini di caratterizzazione del tratto finale del Fiume Mannu, propedeutiche all'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del tratto finale stesso, e ha chiesto al Comune di Porto Torres di trasmettere

_____ 4

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

FM
JCB
Mull
d3
4
C
M
S

un elaborato integrativo, nel rispetto di alcune prescrizioni formulate dalla Conferenza. In merito alla gestione dei sedimenti fluviali, la medesima Conferenza di Servizi ha così disposto:

“Visto che la rimozione dei sedimenti risultati contaminati a seguito della caratterizzazione è da considerarsi come attività prioritaria e che, in mancanza dei valori normativi di riferimento per i sedimenti, allo stato attuale non sussistono gli elementi propedeutici ad una qualsiasi valutazione in merito ad un loro riutilizzo, nonché alla stima del quantitativo della massa di contaminante da rimuovere, la Conferenza di Servizi istruttoria, chiede alla Regione Sardegna di convocare e coordinare un tavolo tecnico in sede locale, entro il mese di marzo, per la valutazione dei dati disponibili e la individuazione dei criteri da utilizzare per la gestione dei sedimenti fluviali. Al predetto tavolo tecnico dovranno essere invitati a partecipare, per i profili di competenza, ISPRA, ISS, ARPAS, ASL di Sassari e il Comune di Porto Torres. A tal fine la Conferenza di Servizi istruttoria chiede al Comune di Porto Torres di trasmettere i dati completi delle analisi e la documentazione integrativa in relazione alle analisi ecotossicologiche a tutti i partecipanti del tavolo tecnico e ad ARPAS di trasmettere la documentazione integrativa in relazione alle analisi ecotossicologiche, limitatamente a quanto attiene la parte di validazione.”

Con nota prot. n. 7738 del 07.04.2014 (prot. MATTM n. 10135 del 08.04.2014) la Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014, a cui hanno preso parte, oltre alla Regione, il Comune di Porto Torres, l'ISS, l'ARPA Sardegna – Dipartimento di Sassari; al tavolo tecnico non ha partecipato ISPRA che con nota prot. n. 13921 del 01.04.2014 (prot. MATTM n. 9530 del 01.04.2014) ha comunicato l'impossibilità a partecipare. I presenti al tavolo tecnico hanno concordato quanto segue:

- 1. “Ai fini della valutazione dello status di qualità ambientale dei sedimenti fluviali si propone di assumere come riferimento i valori LCR di cui alla tabella 4.1 del Rapporto ISPRA 154/2001 “Standard di qualità dei sedimenti lacuali e fluviali. Criteri e Proposta”, per gli inquinanti ivi contenuti e ricercati nell'ambito del piano di caratterizzazione all'oggetto (singole specie IPA). Per gli idrocarburi totali C>12 si ritiene di poter assumere come riferimento le CSC di cui alla tab.1 col. A dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06. Per i metalli si ritiene di poter assumere come riferimento, per analogia, gli standard di qualità di cui alle tab. 2A e 3B del Decreto 8 novembre 2010, n. 260 (pur essendo quest'ultimo riferito a sedimenti di zone marine e di transizione);*
- 2. Per la valutazione degli esiti delle indagini ecotossicologiche, si conviene nel ritenere sufficienti i dati relativi alle prove con *Dunaliella Tertiolecta* e con *Vibrio Fisheri*, in quanto integrativi, seppure non previsti e prescritti nel piano della caratterizzazione approvato, fatte salve proposte alternative in tal senso da parte dell'ISPRA;*
- 3. Per la gestione e il riutilizzo di sedimenti escavati in corrispondenza di zone NON interessate da eccedenze sulle CSC di cui tab.1 col. B dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, si conviene nel ritenere applicabili le norme vigenti sulle terre e rocce da scavo a cui si fa integrale rinvio. Il materiale proveniente da zone interessate da eccedenze sulle CSC di cui alla tab.1 col. A dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestite in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti”;*

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including "AN", "968", "M", "5", and several illegible signatures.

inoltre, ISS ha evidenziato che la presenza di salmonella nelle acque del tratto finale non è compatibile con il buono stato di qualità ambientale del Fiume Mannu.

In merito a quanto concordato in sede di tavolo tecnico, si evidenzia che i valori di riferimento proposti ai fini della valutazione dello status di qualità ambientale dei sedimenti fluviali per i parametri Idrocarburi Policiclici Aromatici e Metalli (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel e Piombo) sono, in linea generale, inferiori alle rispettive CSC fissate nella Tabella 1/A dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.

Con nota prot. n. 11269 del 20.05.2014 (prot. MATTM n. 13923 del 21.05.2014) il Comune di Porto Torres ha chiesto di rettificare il punto 3 del verbale trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 7738 del 07.04.2014 sostituendo il periodo *“Il materiale proveniente da zone interessate da eccedenze sulle CSC di cui alla tab.1 col. A dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestite in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti”* con il periodo *“Il materiale proveniente da zone interessate da eccedenze sulle CSC di cui alla tab.1 col. B dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestite in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti”*.

Le conclusioni istruttorie possono essere così sintetizzate:

1. per la valutazione degli esiti delle indagini eco tossicologiche, si ritengono sufficienti i dati relativi alle prove con *Dunaliella Tertiolecta* e con *Vibrio Fisheri*;
2. i sedimenti fluviali rimossi (in alveo e in golena) dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente; in particolare, in assenza di valori di fondo/intervento individuati, il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi ai fini della sistemazione idraulica è sempre consentito nei casi in cui gli stessi siano conformi alle CSC di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06; qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo, i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.; a tal fine i materiali provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere posti in area confinata e protetta, caratterizzati/classificati ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). In tal caso, i materiali utilizzati per la sistemazione idraulica del tratto finale del fiume dovranno essere certificati. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

La Conferenza di Servizi istruttoria, tenuto conto delle conclusioni del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014, in merito alla gestione dei sedimenti fluviali del Fiume Mannu risultati contaminati a seguito delle indagini di caratterizzazione, formula al Comune di Porto Torres le seguenti prescrizioni:

1. per la valutazione degli esiti delle indagini eco tossicologiche, si ritengono sufficienti i dati relativi alle prove con *Dunaliella Tertiolecta* e con *Vibrio Fisheri*;
2. i sedimenti fluviali rimossi (in alveo e in golena) dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente; in particolare, in assenza di valori di fondo/intervento individuati, il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi ai fini della sistemazione idraulica è

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

FM
JCB
MUF
ES
6
[Handwritten signatures]

sempre consentito nei casi in cui gli stessi siano conformi alle CSC di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06; qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo, i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.; a tal fine i materiali provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere posti in area confinata e protetta, caratterizzati/classificati ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). In tal caso, i materiali utilizzati per la sistemazione idraulica del tratto finale del fiume dovranno essere certificati. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

Si illustrano quindi gli "Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la chiusura del procedimento relativo all'area marino costiera – molo E.On ex punti 6 viii e 6 ix all'Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014", di cui al punto 1.2 all'O.d.G., trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7744 del 07.04.2014 (prot. MATTM n. 10136 del 08.04.2014).

La Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014 ha preso atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione dell'area marina del molo E-On, validati da ARPA Sardegna, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. si chiede a Regione Sardegna di convocare e coordinare un tavolo tecnico al quale dovranno essere invitati, per i profili di competenza, ISPRA, ARPA, ISS, ASL e Istituto zooprofilattico, per la definizione di criteri di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni di messa in sicurezza intraprese da E.ON allo scopo di acquisire gli elementi necessari alla chiusura del procedimento in questione;
2. si segnala che tra i n. 7 campioni individuati nella relazione come aventi concentrazioni al di sopra di un 1/10 la CSC per i siti a destinazione d'uso industriale e commerciale, deve essere inserito anche il campione denominato LM 25 A bis (concentrazione di idrocarburi pesanti rilevata pari a 216 mg/kg);
3. in merito alle indagini ecotossicologiche, poiché si rileva che, per il saggio mediante V. fischeri, i risultati delle EC20 coincidono, in entrambi i campioni, con il 100% in tutte le n. 3 letture effettuate, si chiede di verificare la correttezza dei dati.

Con nota prot. n. 7744 del 07.04.2014 (prot. MATTM n. 10136 del 08.04.2014) la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell'ambiente ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014, a cui hanno parte anche il Comune di Porto Torres, l'ISS, l'ARPA Sardegna e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; i presenti hanno concordato quanto segue:

1. *premessi che il piano di caratterizzazione approvato prevedeva come limite di riferimento per i sedimenti le CSC di cui alla col. B della Tab. 1 A dell'All. 5 Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/2006, ed in assenza di esplicita menzione agli idrocarburi C>12 nella*

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

For
G.L.
M.V.
7
S
S

tabella 2A e 3B di cui al D.M. 260/2010, si ritiene comunque sufficiente l'assunzione degli IPA come specie indicative dello standard di qualità dei sedimenti marini;

2. convenendo con ISPRA sul fatto che: "omissis... Tali evidenze (gli esiti della caratterizzazione, N.d.R.), tuttavia, sono ritenute insufficienti a stabilire un rapporto di causalità con l'evento accidentale in questione" e ritenendo pertanto la residua contaminazione ambientale non ascrivibile allo sversamento del 10.01.2011, si fornisce parere favorevole alla chiusura del procedimento.

In conclusione di verbale, ISS ha evidenziato l'elevato bioaccumulo di idrocarburi pesanti a lunga catena sui mitili impiantati nell'area oggetto di indagine e ha suggerito di proseguire un monitoraggio.

Con nota prot. n. 13903 del 31.03.2014 (prot. MATTM n. 9537 del 01.04.2014) ISPRA, non presente al tavolo tecnico, ha comunicato di non avere elementi da aggiungere oltre a quanto già elaborato e trasmesso.

Le conclusioni istruttorie possono essere così sintetizzate:

1. è necessario che l'Azienda fornisca un riscontro in merito alla prescrizione n. 3 formulata dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014: "in merito alle indagini ecotossicologiche, poiché si rileva che, per il saggio mediante *V. fischeri*, i risultati delle EC20 coincidono, in entrambi i campioni, con il 100% in tutte le n. 3 letture effettuate, si chiede di verificare la correttezza dei dati";
2. le autorità locali competenti in materia sanitaria (Comune di Porto Torres, ASL) dovranno valutare l'opportunità di eseguire un monitoraggio delle concentrazioni di idrocarburi pesanti a lunga catena sui mitili nell'area oggetto dell'indagine in esame.

La Conferenza di Servizi istruttoria, sulla base delle conclusioni del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014, dichiara il procedimento positivamente concluso, a condizione che l'Azienda fornisca i necessari chiarimenti in merito alla correttezza dei risultati delle indagini ecotossicologiche, con riferimento alla prescrizione n. 3 formulata dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014.

La Conferenza di Servizi, inoltre, chiede alle autorità locali competenti in materia sanitaria (Comune di Porto Torres, ASL, Istituto Zooprofilattico) di valutare l'opportunità di eseguire un monitoraggio delle concentrazioni di idrocarburi pesanti a lunga catena sui mitili nell'area oggetto dell'indagine in esame. Gli esiti delle valutazioni effettuate dovranno essere trasmesse entro 60 giorni ai partecipanti alla presente Conferenza di Servizi.

Si passa quindi ad illustrare la documentazione inerente l'area Minciaredda, di cui al punto 2 all'O.d.G.:


"Risultati delle indagini per la progettazione degli interventi di bonifica dell'area Minciaredda", trasmessi da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/091/13/gd del 11.07.13 (prot. MATTM n. 43345/TRI/DI del 17.07.2013).

L'area Minciaredda, di superficie complessiva pari a circa 27 ha, è ubicata all'interno del Settore B dello Stabilimento Petrochimico ed è sede dell'ex discarica industriale asservita allo Stabilimento

8

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.



medesimo; a tale riguardo, si evidenzia che la discarica non è mai stata autorizzata e che, in base alle informazioni disponibili, il conferimento dei rifiuti è iniziato negli anni '80 ed è continuato fino al 2003, quando la presenza della discarica è stata rilevata dagli Enti locali di controllo.

Nell'area in esame sono attivi i seguenti interventi di messa in sicurezza delle acque di falda:

- lungo il confine settentrionale, la barriera idraulica fronte mare che riguarda l'intero Stabilimento Petrolchimico;
- lungo il confine lato ovest, una barriera idraulica che risulterebbe costituita da n. 11/16 pozzi in emungimento.

La documentazione di cui all'esame del presente Punto all'OdG contiene i risultati del Piano di indagini integrative, approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013, elaborato dall'Azienda e finalizzato alla progettazione degli interventi di bonifica dell'area Minciaredda. Sono state eseguite:

- indagini relative al corpo rifiuti, ai suoli e ai gas interstiziali con realizzazione di: n. 70 sondaggi geognostici spinti fino a profondità comprese tra 2,2 m e 20 m dal p.c. e n. 14 micropiezometri, con profondità comprese fra 2,1 m e 7,1 m dal p.c., per il monitoraggio dei gas interstiziali nel terreno insaturo. Sono stati prelevati e sottoposti ad analisi complessivamente n. 185 campioni di terreno di cui:
 - n. 145 campioni sono stati analizzati per l'analisi dei parametri d'interesse, selezionati dall'insieme di quelli di Tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06;
 - n. 42 campioni sono stati analizzati ai fini della classificazione della pericolosità dei rifiuti e sottoposti a test di cessione e analisi dell'eluato ai fini della valutazione dell'ammissibilità in discarica;sul 10% circa dei campioni di terreno, selezionati tra quelli con le più alte concentrazioni di idrocarburi $C_{\leq 12}$ e $C_{>12}$, è stata eseguita la speciazione in classi MADEP;
- indagini per l'approfondimento delle conoscenze dell'assetto geologico e idrogeologico con realizzazione di:
 - n. 10 sondaggi geognostici profondi, ognuno affiancato da n. 3 sondaggi più superficiali per complessivi n. 40 sondaggi, spinti fino a profondità comprese tra 6 m e 61 m; tutti i sondaggi sono stati successivamente attrezzati a piezometro ottenendo una configurazione di n. 10 piezometri cluster (tratti fenestrati: 2-17 m, 9-30 m, 17-40 m e 50-61 m dal p.c.);
 - prove di permeabilità di tipo slug test; prove di pompaggio a gradini di portata e a portata costante; rilievo piezometrico e baildown test;
- indagini per l'approfondimento delle conoscenze del livello di contaminazione della falda con prelievo e successiva analisi di n. 94 campioni di acque di falda; inoltre, sono stati prelevati e analizzati campioni di prodotto in fase separata (LNAPL e DNAPL);
- indagini per l'approfondimento delle conoscenze delle caratteristiche geotecniche dei terreni e geomeccaniche delle formazioni rocciose.

9

I risultati delle indagini hanno mostrato:

1. Gas interstiziali – Le analisi chimiche eseguite sui campioni di gas interstiziali prelevati nel terreno insaturo hanno mostrato concentrazioni dell'ordine di grandezza fino a $10^5 - 10^6$ ppbv per i composti: BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni e Alifatici Alogenati Cancerogeni, nella maggior parte dei n. 14 micropiezometri realizzati;
2. Terreni – Le analisi chimiche eseguite hanno mostrato concentrazioni di diversi ordini di grandezza superiori alle CSC fissate dalla vigente normativa (Tabella 1/B) per i composti: BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti, nei campioni di terreno prelevati nel suolo profondo fino ad una profondità max. di 20 m dal p.c..
3. Acque di falda – Le analisi chimiche eseguite hanno mostrato concentrazioni di diversi ordini di grandezza superiori alle CSC fissate dalla vigente normativa per i composti: BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti e Clorobenzeni; a titolo esemplificativo, si evidenzia che per i parametri Sommatoria Alifatici Clorurati Cancerogeni (CSC=10 µg/l) e Idrocarburi totali espressi come n-esano (CSC=350 µg/l) sono stati rilevati superamenti di ordini di grandezza rispettivamente fino a $10^5 - 10^6$ µg/l e $10^4 - 10^5$ µg/l. Per quanto riguarda poi la distribuzione della contaminazione, si rileva che:
 - i piezometri maggiormente impattati dalla contaminazione sono ubicati in prevalenza nella zona meridionale dell'area Minciareda e lungo il confine lato ovest dell'area (PZ11TER, PZ08, PZ08BIS, PP05, PP05BIS);
 - le acque prelevate da alcuni piezometri (D1.SP.0006, D1.SP.0008, D1.SP.0032, B1.SP.0054), ubicati esternamente all'area Minciareda ad ovest del confine occidentale dell'area stessa, hanno mostrato livelli elevati di contaminazione per i medesimi parametri sopra elencati.
4. Prodotto in fase separata – È stato rinvenuto prodotto surnatante (LNAPL) nei piezometri MPZ01, MPZ02, MPZ05, PD14, B1.SP.0045 e B3.SP.0401A, con spessori da centimetrici a metrici (valore max. rilevato circa 8 m) e prodotto sottonatante (DNAPL) nei piezometri B1.SP.0036 e MPZP03. Il prodotto in fase separata è costituito principalmente dagli inquinanti rilevati in prevalenza nelle matrici ambientali suoli ed acque di falda.

Le conclusioni istruttorie sulla documentazione in esame possono essere così sintetizzate:

A. Risultati delle indagini integrative

Si prende atto dei risultati delle indagini integrative eseguite finalizzate alla progettazione degli interventi di bonifica dell'area Minciareda.

B. Misure di prevenzione/messa in sicurezza

B 1. Si chiede all'Azienda di attivare idonei interventi di messa in sicurezza mediante recupero del prodotto in fase separata sia surnatante che sottonatante in corrispondenza di tutti i piezometri nei quali ne è stata riscontrata la presenza.

B 2. Considerato che:

- sono stati rilevati i superamenti dei limiti fissati dalla vigente normativa per i parametri BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati

10

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti e Clorobenzeni nelle acque di falda prelevate dai piezometri ubicati sia all'interno dell'area Minciaredda sia lungo il confine lato ovest dell'area stessa nonché da alcuni piezometri (D1.SP.0006, D1.SP.0008, D1.SP.0032, B1.SP.0054), ubicati in aree esterne ad ovest del confine occidentale;

- lungo il confine lato ovest risulta essere attiva una barriera idraulica, la cui inefficienza sta dando un contributo causale alla ulteriore diffusione della contaminazione all'esterno dell'area Minciaredda;
- con nota prot. n. 27996 del 13.08.2013 (prot. MATT n. 46607 del 03.09.2013) la Provincia di Sassari ha ritenuto come *“la barriera idraulica messa in opera lungo il confine ovest dello stabilimento (Syndial N.d.R.) ...omissis...non sia stata in grado di contenere la migrazione degli inquinanti verso falde più esterne all'area Minciaredda e ciò per due motivi:*
 - a) *la limitata profondità dei pozzi barriera lato ovest che arrivavano a esplorare profondità medie non superiori a circa 24 m evidenziando ridotte capacità di ricarica e quindi limitata efficienza complessiva del sistema di MISE;*
 - b) *a maggior ragione la barriera non è stata in grado di evitare che la falda profonda, inquinata per interazione con la falda superficiale, permettesse la migrazione degli inquinanti verso l'esterno.”*

si chiede all'Azienda di adottare tutte le misure necessarie ad impedire l'ulteriore diffusione della contaminazione tramite il miglioramento dell'efficienza della barriera idraulica posta lungo il confine occidentale dell'area Minciaredda.

B 3. Visti:

- i superamenti dei limiti fissati dalla vigente normativa per le matrici ambientali suoli (per i parametri BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti) ed acque di falda (per i parametri BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti e Clorobenzeni);

si chiede all'Azienda di stimare il rischio sanitario associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente suolo (superficiale e profondo) e dalla sorgente falda, in modalità diretta secondo la metodologia riportata nel manuale “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” - rev. 2, disponibile sul sito dell'ISPRA (www.isprambiente.it), al fine dell'adozione di eventuali idonee misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, per la tutela della salute di coloro che si trovano ad operare in area Minciaredda.

C. Progetto di Bonifica

Al fine di definire le attività di bonifica dell'area Minciaredda, si ritiene di dover applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 32, della Legge 549/1995, che impone al responsabile di discarica abusiva l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Tale obbligo è parte, in solido, anche a carico del proprietario del sito se non denuncia l'esistenza della discarica abusiva prima dell'accertamento da parte degli organi di controllo. In tal senso si chiede all'Azienda di procedere ad elaborare ed attuare il progetto di bonifica e la

rimessa in pristino dell'area, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 32, della Legge 549/1995, come peraltro già richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013.

Nel corso della Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Sardegna consegna brevi manu un parere istruttorio congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), allegato al presente verbale sotto la lettera C), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Il rappresentante di Syndial consegna brevi manu una dichiarazione, allegato al presente verbale sotto la lettera D), onde costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale, tra l'altro, comunica di essere in possesso di istanza per l'autorizzazione all'utilizzo alla discarica Minciaredda.

La Conferenza di Servizi istruttoria:

A. Risultati delle indagini integrative

- **prende atto dei risultati delle indagini integrative eseguite finalizzate alla progettazione degli interventi di bonifica dell'area Minciaredda.**

B. Misure di prevenzione/messa in sicurezza

- **chiede all'Azienda di attivare idonei interventi di messa in sicurezza mediante recupero del prodotto in fase separata sia surnatante che sottonatante in corrispondenza di tutti i piezometri nei quali ne è stata riscontrata la presenza.**
- **considerato che:**
 - sono stati rilevati i superamenti dei limiti fissati dalla vigente normativa per i parametri BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti e Clorobenzeni nelle acque di falda prelevate dai piezometri ubicati sia all'interno dell'area Minciaredda sia lungo il confine occidentale dell'area stessa nonché da alcuni piezometri (D1.SP.0006, D1.SP.0008, D1.SP.0032, B1.SP.0054), ubicati in aree esterne ad ovest del confine occidentale;
 - lungo il confine lato ovest risulta essere attiva una barriera idraulica, la cui efficienza ad impedire l'ulteriore diffusione della contaminazione all'esterno dell'area Minciaredda, nella configurazione attuale, non è stata dimostrata dall'Azienda;
 - con nota prot. n. 27996 del 13.08.2013 (prot. MATT n. 46607 del 03.09.2013) la Provincia di Sassari ha ritenuto come *"la barriera idraulica messa in opera lungo il confine ovest dello stabilimento (Syndial N.d.R.) ...omissis...non sia stata in grado di contenere la migrazione degli inquinanti verso falde più esterne all'area Minciaredda e ciò per due motivi:*
 - a) la limitata profondità dei pozzi barriera lato ovest che arrivavano a esplorare profondità medie non superiori a circa 24 m evidenziando ridotte capacità di ricarica e quindi limitata efficienza complessiva del sistema di MISE;*
 - b) a maggior ragione la barriera non è stata in grado di evitare che la falda profonda, inquinata per interazione con la falda superficiale, permettesse la migrazione degli inquinanti verso l'esterno."*

chiede all'Azienda di adottare tutte le misure necessarie ad impedire l'ulteriore diffusione della contaminazione tramite il miglioramento dell'efficienza della barriera idraulica posta lungo il confine occidentale dell'area Minciaredda. Chiede, inoltre, all'Azienda di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, i dati relativi all'efficienza/efficacia della barriera idraulica da settembre 2010 ad oggi.

– Visti:

– i superamenti dei limiti fissati dalla vigente normativa per le matrici ambientali suoli (per i parametri BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti) ed acque di falda (per i parametri BTEX, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti e Clorobenzeni);

chiede all'Azienda di stimare il rischio sanitario associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente suolo (superficiale e profondo) e dalla sorgente falda, in modalità diretta secondo la metodologia riportata nel manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" - rev. 2, disponibile sul sito dell'ISPRA (www.isprambiente.it), al fine dell'adozione di eventuali idonee misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, per la tutela della salute di coloro che si trovano ad operare in area Minciaredda.

C. Progetto di Bonifica

Al fine di definire le attività di bonifica dell'area Minciaredda, si ritiene di dover applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 32, della Legge 549/1995, che impone al responsabile di discarica abusiva l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Tale obbligo è parte, in solido, anche a carico del proprietario del sito se non denuncia l'esistenza della discarica abusiva prima dell'accertamento da parte degli organi di controllo.

La Conferenza di Servizi comunica all'Azienda la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi dell'area Minciaredda ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 32 della L. 549/1995 e del Titolo VI del D.Lgs. 152/2006. I relativi lavori dovranno iniziare entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, a tutti gli effetti di legge anche di avvio del procedimento, per l'adozione di opportuno procedimento nei confronti dell'Azienda qualora le attività non siano adottate entro detto termine.

Si passa quindi ad illustrare i seguenti elaborati progettuali inerenti l'area della Centrale termoelettrica E.On, di cui ai punti 3,1, 3.2 e 3.3 al punto 3 all'O.d.G.:

- 3.1. "Realizzazione area per deposito temporaneo di rifiuti – Relazione per lo svincolo dell'area interessata dal progetto" trasmessa con nota prot. n. 1067 del 26.11.2013 (prot. MATTM n. 56528/TRI del 27.11.2013);
- 3.2. "Installazione torre tralicciata per misure anemometriche – Relazione per lo svincolo dell'area interessata dal progetto" trasmessa con nota prot. n. 1068 del

13

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

26.11.2013 (prot. MATTM n. 56538/TRI del 27.11.2013);

3.3. "Aree finalizzate al mantenimento in servizio del serbatoio OCD k19.1 – Relazione per lo svincolo dell'area interessata" trasmessa con nota prot. n. 1159 del 18.12.2013 (prot. MATTM n. 102/TRI del 03.01.2014).

Nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto MATTM DVA-DEC-2010-207 del 26.04.2010 per l'esercizio della Centrale termoelettrica è prevista la cessazione dell'esercizio dei gruppi tradizionali 1 e 2 entro il 31.12.2013, il decommissioning degli stessi e il ripristino dell'area entro un anno dal cessato esercizio.

E.On ha trasmesso le Relazioni al presente punto all'O.d.G. al fine di ottenere lo svincolo e la restituzione agli usi legittimi di alcune porzioni di area della Centrale termoelettrica, ove sono previsti interventi propedeutici al decommissioning dei gruppi 1 e 2; in particolare la richiesta di svincolo e di restituzione agli usi legittimi riguarda le aree di seguito elencate:

- area destinata al deposito temporaneo di rifiuti della Centrale, di superficie pari a 720 mq (documento di cui al **sottopunto 3.1 all'O.d.G.**);
- area ove è prevista la ricollocazione della torre utilizzata per la rilevazione dei dati meteorologici, di superficie pari a 9500 mq (documento di cui al **sottopunto 3.2 all'O.d.G.**);
- area ove è prevista la realizzazione di strutture interrato e fuori terra asservite ad un serbatoio da 50.000 mc di olio combustibile denso (OCD), di superficie complessivamente pari a circa 2400 mq (documento di cui al **sottopunto 3.3 all'O.d.G.**).

E.On ha precisato che tutti gli interventi previsti, sopra sintetizzati, non possono in alcun modo interferire con le attività previste dal Progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda, ritenuto approvabile con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013.

Le conclusioni istruttorie sui documenti in esame possono essere così sintetizzate:

A. Inquadramento dell'area e caratterizzazione dei terreni

- A 1. area deposito temporaneo rifiuti: si rileva che sono previsti i seguenti scavi: scavo in sezione obbligatoria, con estensione areale pari a circa 0,5 x 240 m; scavo in larga sezione, con estensione areale pari a circa 12 x 60 m; si chiede di individuare in planimetria le aree di scavo, al fine di verificare la corrispondenza tra le predette aree di scavo e l'area per la quale è richiesto il riutilizzo, indicata in allegato B_02 ed estesa su circa 720 mq;
- area torre dati meteorologici: devono essere individuate in planimetria le aree di scavo e devono essere specificate le dimensioni degli scavi medesimi;
- A 2. dovrà essere fornire copia del certificato catastale dell'area, con puntuale indicazione delle aree oggetto del riutilizzo;
- A 3. al fine di individuare la corretta modalità di gestione dei materiali scavati, è necessario che l'Azienda effettui la caratterizzazione delle aree oggetto di scavo mediante il posizionamento stazioni di campionamento ubicate a una distanza che sia rappresentativa dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi dovranno interessare (per ogni stazione) il campione caratterizzante il primo metro di profondità (campione medio rappresentativo) e il fondo scavo (campione puntuale);

- A 4. premesso che la Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni l'Analisi di Rischio sito-specifica e il Progetto Operativo di Bonifica dei suoli contaminati da Arsenico, si ricorda che, per quanto riguarda quest'ultimo parametro, il confronto deve essere fatto con le CSR e non con le CSC;
- A 5. il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della checklist degli analiti da ricercare, sarà definito in accordo con ARPA Sardegna che, in relazione alla specificità del sito e dell'intervento, potrà stabilire particolari prescrizioni;
- A 6. tutte le attività di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire il contraddittorio con ARPA Sardegna e la validazione dei risultati da parte dell'Agenzia medesima;

B. Interferenza delle specifiche opere con gli interventi di bonifica delle matrici ambientali

in funzione dello stato di conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche possono verificarsi varie condizioni:

- a. valori di concentrazione inferiori o uguali alle CSR per l'Arsenico ovvero inferiori o uguali alle CSC/fondo naturale per gli altri parametri: le opere previste possono essere realizzate. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato;
- b. valori di concentrazione superiori alle CSR per l'Arsenico ovvero superiori alle CSC/fondo naturale per gli altri parametri: le opere previste possono essere realizzate solo a condizione che le attività di scavo e rimozione dei terreni di fondazione raggiungano i valori di CSR (ovvero di CSC/fondo naturale per gli altri parametri). Qualora non sia possibile raggiungere tale risultato, a causa dello stato di contaminazione o delle condizioni strutturali del sito, l'ARPA territorialmente competente, per i profili di competenza, sulla base di valutazioni sito specifiche, dovrà indicare idonee misure di prevenzione atte a garantire l'assenza di rischi sanitari e/o ambientali associati al permanere delle concentrazioni nel suolo soggiacente il manufatto previsto. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato.

Le attività di scavo potranno essere avviate al termine della fase di caratterizzazione e successiva validazione a cura dell'ARPA Sardegna, adottando le seguenti prescrizioni:

C. Modalità di scavo

- C 1. nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relative disposizioni correttive);
- C 2. nel corso delle attività di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e in modo specifico delle acque sotterranee;
- C 3. le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti, prodotto libero) riscontrate nel corso delle attività di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti;
- C 4. ai fini dell'eventuale riutilizzo in sito dei terreni, le operazioni di scavo selettivo della trincea

e l'abbancamento dei terreni a ciglio scavo dovranno essere eseguiti mantenendo la seguente successione stratigrafica: al fondo del deposito i terreni superficiali; al top i terreni prelevati dal fondo scavo. In tal modo, nel rispetto del condizioni per il riutilizzo in situ del terreno movimentato, si dovrà procedere garantendo il ripristino dell'originaria sequenza stratigrafica; si dovrà procedere in maniera analoga, per quanto possibile, anche nel caso di scavi non in trincea (es. area deposito temporaneo rifiuti);

- C 5. qualora le attività di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di confinamento);
- C 6. le acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite nel rispetto delle vigenti norme di settore.
- D. Gestione dei terreni e dei materiali provenienti dallo scavo:
- D 1. il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito nei casi in cui i terreni scavati siano conformi alle CSR per l'Arsenico ovvero alle CSC/fondo naturale per gli altri parametri;
- D 2. la suddetta condizione può essere estesa ai materiali di riporto nei casi di assimilabilità degli stessi ai terreni ai sensi dell'art.41, comma 3 della Legge n. 98/13 di conversione del DL 69/13;
- D 3. al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- D 4. qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo del terreno scavato e/o dei riporti in situ, le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). In tal caso, i terreni utilizzati per i riempimento o livellamenti dell'area degli scavi dovranno essere certificati. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

Il rappresentante di ARPAS consegna brevi manu il parere istruttorio prot. n. 141-2014 del 23.05.2014, già trasmesso via PEC , allegato al presente verbale sotto la lettera E), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

La Conferenza di Servizi ritiene che l'Azienda possa effettuare gli interventi proposti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. Inquadramento dell'area e caratterizzazione dei terreni

- A 1. **area deposito temporaneo rifiuti:** si rileva che sono previsti i seguenti scavi: scavo in sezione obbligata, con estensione areale pari a circa 0,5 x 240 m; scavo in larga sezione, con estensione areale pari a circa 12 x 60 m; si chiede di individuare in planimetria le aree di scavo, al fine di verificare la corrispondenza tra le predette aree di scavo e l'area per la quale è richiesto il riutilizzo, indicata in allegato B_02 ed estesa su circa 720 mq;
- area torre dati meteorologici:** devono essere individuate in planimetria le aree di scavo e devono essere specificate le dimensioni degli scavi medesimi;

16

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttorio convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.


- A 2. dovrà essere fornire copia del certificato catastale dell'area, con puntuale indicazione delle aree oggetto del riutilizzo;
- A 3. al fine di individuare la corretta modalità di gestione dei materiali scavati, è necessario che l'Azienda effettui la caratterizzazione delle aree oggetto di scavo mediante il posizionamento stazioni di campionamento ubicate a una distanza che sia rappresentativa dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi dovranno interessare (per ogni stazione) il campione caratterizzante il primo metro di profondità (campione medio rappresentativo) e il fondo scavo (campione puntuale);
- A 4. premesso che la Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni l'Analisi di Rischio sito-specifica e il Progetto Operativo di Bonifica dei suoli contaminati da Arsenico, si ricorda che, per quanto riguarda quest'ultimo parametro, il confronto deve essere fatto con le CSR e non con le CSC;
- A 5. il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della checklist degli analiti da ricercare, sarà definito in accordo con ARPA Sardegna che, in relazione alla specificità del sito e dell'intervento, potrà stabilire particolari prescrizioni;
- A 6. tutte le attività di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire il contraddittorio con ARPA Sardegna e la validazione dei risultati da parte dell'Agenzia medesima;

B. Interferenza delle specifiche opere con gli interventi di bonifica delle matrici ambientali

- B 1. in funzione dello stato di conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche possono verificarsi varie condizioni:
 - a. valori di concentrazione inferiori o uguali alle CSR per l'Arsenico ovvero inferiori o uguali alle CSC/fondo naturale per gli altri parametri: le opere previste possono essere realizzate. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato;
 - b. valori di concentrazione superiori alle CSR per l'Arsenico ovvero superiori alle CSC/fondo naturale per gli altri parametri: le opere previste possono essere realizzate solo a condizione che le attività di scavo e rimozione dei terreni di fondazione raggiungano i valori di CSR (ovvero di CSC/fondo naturale per gli altri parametri). Qualora non sia possibile raggiungere tale risultato, a causa dello stato di contaminazione o delle condizioni strutturali del sito, l'ARPA territorialmente competente, per i profili di competenza, sulla base di valutazioni sito specifiche, dovrà indicare idonee misure di prevenzione atte a garantire l'assenza di rischi sanitari e/o ambientali associati al permanere delle concentrazioni nel suolo sottostante il manufatto previsto. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato.

Le attività di scavo potranno essere avviate al termine della fase di caratterizzazione e successiva validazione a cura dell'ARPA Sardegna, adottando le seguenti prescrizioni:

C. Modalità di scavo

- C 1. nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relative disposizioni correttive);
- C 2. nel corso delle attività di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e in modo specifico delle acque sotterranee;
- C 3. le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti, prodotto libero) riscontrate nel corso delle attività di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti;
- C 4. ai fini dell'eventuale riutilizzo in situ dei terreni, le operazioni di scavo selettivo della trincea e l'abbancamento dei terreni a ciglio scavo dovranno essere eseguiti mantenendo la seguente successione stratigrafica: al fondo del deposito i terreni superficiali; al top i terreni prelevati dal fondo scavo. In tal modo, nel rispetto del condizioni per il riutilizzo in situ del terreno movimentato, si dovrà procedere garantendo il ripristino dell'originaria sequenza stratigrafica; si dovrà procedere in maniera analoga, per quanto possibile, anche nel caso di scavi non in trincea (es. area deposito temporaneo rifiuti);
- C 5. qualora le attività di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di confinamento);
- C 6. le acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggettate e gestite nel rispetto delle vigenti norme di settore.
- D. Gestione dei terreni e dei materiali provenienti dallo scavo;
- D 1. il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito nei casi in cui i terreni scavati siano conformi alle CSR per l'Arsenico ovvero alle CSC/fondo naturale per gli altri parametri;
- D 2. la suddetta condizione può essere estesa ai materiali di riporto nei casi di assimilabilità degli stessi ai terreni ai sensi dell'art.41, comma 3 della Legge n. 98/13 di conversione del DL 69/13;
- D 3. al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- D 4. qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo del terreno scavato e/o dei riporti in situ, le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). In tal caso, i terreni utilizzati per i riempimenti o livellamenti dell'area degli scavi dovranno essere certificati. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

Si passa quindi ad illustrare la documentazione inerente l'area SIAD S.p.A., di cui al punto 4 all'O.d.G.:

- 4.1. "Sito Area SIAD SIN Porto Torres – Prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 17/07/2013 per il riutilizzo dell'area – Monitoraggio delle acque di falda (febbraio 2014) e Analisi di Rischio", trasmessi da SIAD S.p.A. con nota prot. n. PSC GOS-B004 07FEB14 GG/gr del 10.02.2014 (prot. MATTM n. 4870/TRI del 13.02.2014);
- 4.2. "Relazione di validazione delle attività di monitoraggio della falda (febbraio 2014) ai fini del riutilizzo dell'area SIAD", trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 4315-2014 del 18.02.2014 (prot. MATTM n. 5568/TRI del 19.02.2014);
- 4.3. "Rapporti di prova relativi alle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati il 7 aprile 2014", trasmessi da SIAD S.p.A. via PEC del 18.04.2014 (prot. MATTM n. 11356/TRI del 22.04.2014).

L'area in esame, di superficie complessiva pari a circa 3 ha, è una sub-area del Settore A dello Stabilimento Petrolchimico di Porto Torres ed è stata ceduta da Syndial Attività Diversificate S.p.A., alla Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A. (SIAD), che ha avviato la realizzazione nell'area medesima di alcuni impianti finalizzati alla fornitura in tubazione di gas tecnici (azoto e aria compressa) a Versalis S.p.A. e ad altri utenti del sito industriale di Porto Torres.

La Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013, aveva ritenuto riutilizzabile l'area in esame, per la quale la matrici ambientali suoli ed acque di falda erano risultate conformi rispettivamente alle CSC e alle CSR determinate in base all'analisi di rischio per l'intero Stabilimento Petrolchimico (approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 18.11.2010), nel rispetto di alcune prescrizioni. In particolare, la Conferenza di Servizi decisoria aveva richiesto di:

- attestare la compatibilità delle le CSR determinate per le acque di falda con la procedura dell'analisi di rischio con lo scenario dei realizzandi impianti (es. esposizione, tipologia di locali, presenza di vani interrati, etc.) e, qualora lo scenario dei realizzandi impianti avesse comportato una modifica del modello concettuale adottato per l'Analisi di Rischio, di ricalcolare le CSR nel nuovo scenario di progetto;
- eseguire, all'avvio delle opere previste per la realizzazione degli impianti, il monitoraggio delle acque di falda prelevate dai due piezometri presenti nell'area con una iniziale frequenza bimestrale, eventualmente da modificare sulla base degli esiti dei monitoraggi medesimi; eseguendo il confronto dei risultati con i valori delle CSR verificati o eventualmente ricalcolati.

La documentazione di cui al **sottopunto 4.1 all'OdG** contiene, fra l'altro:

- il verbale della riunione tecnica tenutasi in sede locale il 22.01.2014, alla quale hanno partecipato ARPAS, ASL SPRESAL, SIAD e THEOLAB;
- la Relazione THEOLAB (n. VO14SR0000730- VO14IN0001073) contenente le risposte alle prescrizioni contenute nel verbale Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013 e a quanto discusso nel corso della riunione tecnica tenutasi in sede locale il 22.01.2014;
- i rapporti di prova relativi alle analisi eseguite in contraddittorio con ARPAS sui campioni di

19

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

- acque di falda prelevati il 3 febbraio 2014 dai piezometri presenti nell'area in esame;
- la Relazione Golder Associates "Valutazione del rischio sanitario relativo allo scenario comprendente gli impianti di prossima realizzazione".

Il documento di cui al **sottopunto 4.2 all'OdG** contiene la validazione ARPAS delle attività di monitoraggio delle acque di falda eseguite il 3 febbraio 2014.

La documentazione di cui al **sottopunto 4.3 all'OdG** contiene i rapporti di prova relativi alle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati il 7 aprile 2014 dai piezometri presenti nell'area in esame.

I risultati dei monitoraggi delle acque di falda, relativi sia al mese di febbraio 2014 che al mese di aprile 2014, mostrano superamenti delle CSC:

- nel piezometro A1.SP.0308, per i parametri Solfati; 1,2-Dicloropropano; Triclorometano (Cloroformio);
 - nel piezometro A1.SP.0329, per i parametri Solfati; Triclorometano (Cloroformio);
- in entrambi i piezometri non si rilevano superamenti delle CSR.

In merito alla "Valutazione del rischio sanitario relativo allo scenario comprendente gli impianti di prossima realizzazione", il proponente nella relazione evidenzia che lo scenario comprendente le nuove strutture e gli impianti di produzione di gas tecnici differisce da quello usato per il calcolo delle CSR nell'analisi di rischio approvata dagli Enti (esposizione outdoor), per la sola presenza della palazzina uffici (esposizione indoor) e che:

- per quanto riguarda l'inalazione di vapori in ambiente outdoor, l'installazione degli impianti e delle strutture previste dal progetto di reindustrializzazione del sito non comporta variazioni nello scenario considerato nell'analisi di rischio già elaborata e approvata dagli Enti;
- per quanto riguarda l'inalazione di vapori in ambiente indoor, la membrana impermeabile e la soletta ventilata previste al di sotto della pavimentazione della palazzina uffici sono opere in grado di interrompere la migrazione dei vapori dall'acqua di falda verso l'interno dell'edificio.

Inoltre, le simulazioni eseguite aggiornando i dati dell'analisi di rischio approvata dagli Enti con i parametri costruttivi della palazzina uffici e con i dati del quadro ambientale di sintesi dell'area in esame, hanno evidenziato per il percorso d'inalazione di vapori indoor l'accettabilità del rischio per le sostanze cancerogene e per quelle non cancerogene.

Le conclusioni istruttorie sulla documentazione in esame possono essere così sintetizzate:

A. Monitoraggi delle acque di falda

si chiede all'Azienda proseguire nell'esecuzione dei monitoraggi delle acque di falda, secondo la tempistica già fissata per l'anno 2014; la frequenza dei controlli in contraddittorio e delle attività di validazione dovranno essere stabilite di concerto con ARPAS, nel rispetto di quanto deliberato in apertura dalla presente Conferenza di Servizi istruttoria in merito al coordinamento alle attività di monitoraggio effettuate dalle Aziende, alla valutazione degli esiti e alla trasmissione della sintesi delle valutazioni effettuate da ARPAS ai partecipanti alla Conferenza di Servizi;

B. Analisi di Rischio

Si condividono le conclusioni dell'analisi di rischio condotta.

Nel corso della Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Sardegna consegna brevi manu un parere istruttorio congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), allegato al presente verbale sotto la lettera F), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dei risultati dei monitoraggi delle acque di falda eseguiti nonché dei risultati dell'analisi di rischio sanitaria e formula nel merito le seguenti prescrizioni:

A. Monitoraggi delle acque di falda

si chiede all'Azienda proseguire nell'esecuzione dei monitoraggi delle acque di falda, secondo la tempistica già fissata per l'anno 2014; la frequenza dei controlli in contraddittorio e delle attività di validazione dovranno essere stabilite di concerto con ARPAS, nel rispetto di quanto deliberato in apertura dalla presente Conferenza di Servizi istruttoria in merito al coordinamento alle attività di monitoraggio effettuate dalle Aziende, alla valutazione degli esiti e alla trasmissione della sintesi delle valutazioni effettuate da ARPAS ai partecipanti alla Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi istruttoria evidenzia, inoltre, all'Azienda, che qualora le campagne di monitoraggio eseguite in corrispondenza dei punti di campionamento delle acque di falda ubicati all'interno dell'area SIAD evidenziassero superamenti delle CSR, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica della matrice risultata contaminata.

Si passa quindi ad illustrare la documentazione trasmessa dalla S.E.S. S.r.l., di cui al punto 5 all'O.d.G.:

- 5.1. **"Integrazioni al Piano di caratterizzazione", trasmesse da SES S.r.l. con nota del 19.02.2013 (prot. MATTM n. 16758 del 28.02.2013);**
- 5.2. **"Risposta alle osservazioni formulate con nota MATTM prot. 46412/TRI/VII del 7.12.12 in merito alla caratterizzazione del tracciato di un cavidotto AT a servizio del Parco eolico Fiume Santo", trasmessa da S.E.S. S.r.l. con nota del 10.06.2013 (prot. MATTM n. 39881 del 18.06.2013).**

L'area in esame, denominata Area Parco Eolico Fiume Santo, di superficie complessiva pari a circa 285.000 m², è ubicata a Sud Est della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo ed è suddivisa in tre lotti separati, che comprendono i mappali identificati ai n. 251, 326 e 380 del Foglio 1 del vigente P.R.G.C., la cui titolarità risulta essere di tre diversi soggetti privati. Nell'area in esame la Società S.E.S. S.r.l. intende realizzare un parco eolico costituito da n. 5 turbine.

La Conferenza di Servizi decisoria del 19.10.2012 aveva esaminato il Piano di caratterizzazione dell'area in esame presentato dall'Azienda e ne aveva richiesto una integrazione sulla base di alcune prescrizioni.

Il documento di cui al **sottopunto 5.1 all'OdG** contiene l'integrazione al Piano di caratterizzazione dell'area Parco Eolico Fiume Santo in ottemperanza alle prescrizioni della predetta Conferenza di Servizi decisoria. A tale riguardo, si evidenzia che nel set analitico per le acque di falda non è stato

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.



incluso il parametro Clorobenzeni (si veda tabella a pag. 8 del documento prot. MATTM n. 16758 del 28.02.2013), come indicato nella prescrizione n. 13 della Conferenza di Servizi decisoria del 19.10.2012.

Il documento di cui al **sottopunto 5.2 all'OdG** contiene le risposte alle prescrizioni formulate dalla Direzione TRI nella nota prot. MATTM n. 46412/TRI/VII del 07.12.2012, relativamente alla realizzazione di un cavidotto interrato AT, che, in base a quanto dichiarato dalla Società S.E.S. S.r.l., ricade parzialmente all'interno della perimetrazione del SIN nell'area della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo di proprietà della E.ON Produzione S.p.A. Al riguardo, si evidenzia che il tracciato individuato per la realizzazione del cavidotto, di lunghezza pari a circa 440 m, prevede uno scavo di larghezza 0,7 m per una profondità massima di 1,6 m per un totale di terreno movimentato pari a 493 mc, utilizzato per il reinterro del cavidotto e il ripristino dei luoghi.

L'Azienda nel documento di cui al sottopunto ii. ha dichiarato che l'opera sarà realizzata in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Direzione TRI nella nota prot. MATTM n. 46412/TRI/VII del 07.12.2012.

Le conclusioni istruttorie sulla documentazione in esame possono essere così sintetizzate:

A. Piano di caratterizzazione e successiva integrazione

si ritiene approvabile il Piano di caratterizzazione dell'area Parco Eolico Fiume Santo, così come integrato dalla successiva integrazione nel rispetto della seguente prescrizione:

– il set analitico proposto per le acque di falda deve essere integrato con il parametro Clorobenzeni;

B. Realizzazione del tracciato del cavidotto AT

qualora l'opera non fosse stata già realizzata, tenuto conto del protocollo sottoscritto tra il MATTM e Terna Rete Italia S.p.A. per la realizzazione di infrastrutture elettriche all'interno dei Siti d'Interesse Nazionale del quale ha preso atto la presente Conferenza di Servizi istruttoria, l'opera stessa dovrà essere eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

B 1. caratterizzazione dei terreni

1. è necessario che l'Azienda effettui la caratterizzazione delle aree di scavo mediante il posizionamento di una o più stazioni di campionamento ubicate a una distanza che sia rappresentativa dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi dovranno interessare (per ogni stazione) il top soil (campione puntuale), il campione caratterizzante il primo metro di profondità (campione medio rappresentativo) e il fondo scavo (campione puntuale). In questo caso il punto di prelievo del campione dovrà essere spinto almeno 0,50 m oltre la profondità prevista dalla realizzazione dell'opera. Dovranno essere altresì campionati eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione;
2. il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della checklist degli analiti da ricercare, sarà definito in accordo con l'ARPA territorialmente competente che, in relazione alla specificità del sito e dell'intervento, potrà stabilire particolari prescrizioni;
3. tutte le attività di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire il contraddittorio con l'ARPA medesima e la validazione dei risultati da parte dell'Agenzia medesima.

FM
g.c.
M/V
g
B

22

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

B 2. Interferenza delle specifiche opere con gli interventi di bonifica delle matrici ambientali

premesso che la Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni l'Analisi di Rischio sito-specifica e il Progetto Operativo di Bonifica dei suoli e delle acque di falda dell'area della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo, si evidenzia che in funzione dello stato di conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli sottoposti ad indagine di caratterizzazione possono verificarsi varie condizioni:

- a. valori di concentrazione inferiori o uguali alle CSR: le opere previste possono essere realizzate. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato;
- b. valori di concentrazione superiori alle CSR: le opere previste possono essere realizzate solo a condizione che le attività di scavo e rimozione dei terreni di fondazione raggiungano i valori di CSR. Qualora non sia possibile raggiungere tale risultato, a causa dello stato di contaminazione o delle condizioni strutturali del sito, la ASL e l'ARPA territorialmente competente, per i profili di competenza, sulla base di valutazioni sito specifiche dovranno indicare idonee misure di prevenzione atte a garantire l'assenza di rischi sanitari e/o ambientali associati al permanere delle concentrazioni nel suolo sottostante il manufatto previsto. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato.

Le attività di scavo potranno essere avviate al termine della fase di caratterizzazione e successiva validazione a cura dell'ARPA Sardegna, adottando le seguenti prescrizioni:

B 3. Modalità di scavo

1. nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relative disposizioni correttive);
2. nel corso delle attività di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e in modo specifico delle acque sotterranee;
3. le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti, prodotto libero) riscontrate nel corso delle attività di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti;
4. ai fini dell'eventuale riutilizzo in sito dei terreni, le operazioni di scavo selettivo della trincea e l'abbancamento dei terreni a ciglio scavo dovranno essere eseguiti mantenendo la seguente successione stratigrafica: al fondo del deposito i terreni superficiali; al top i terreni prelevati dal fondo scavo. In tal modo, nel rispetto delle condizioni per il riutilizzo in situ del terreno movimentato, si dovrà procedere garantendo il ripristino dell'originaria sequenza stratigrafica;
5. qualora le attività di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di confinamento);
6. le acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite nel rispetto delle vigenti norme di settore.

B 4. Gestione dei terreni e dei materiali provenienti dallo scavo;

1. il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito nei casi in cui i terreni scavati siano conformi alle CSR;
2. la suddetta condizione può essere estesa ai materiali di riporto nei casi di assimilabilità degli

stessi ai terreni ai sensi dell'art.41, comma 3 della Legge n. 98/13 di conversione del DL 69/13;

3. al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.;
4. qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo del terreno scavato e/o dei riporti in situ, le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). In tal caso, i terreni utilizzati per i riempimenti o livellamenti dell'area degli scavi dovranno essere certificati. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.

Nel corso della Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Sardegna consegna brevis manu un parere istruttorio congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), allegato al presente verbale sotto la lettera G), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

La Conferenza di Servizi istruttoria:

A. Piano di caratterizzazione e successiva integrazione

ritiene approvabile il Piano di caratterizzazione dell'area Parco Eolico Fiume Santo, così come modificato dalla successiva integrazione, nel rispetto della seguente prescrizione:

- **il set analitico proposto per le acque di falda deve essere integrato con il parametro Clorobenzeni.**

B. Realizzazione del tracciato del cavidotto AT

qualora l'opera non fosse stata già realizzata, tenuto conto del protocollo sottoscritto tra il MATTM e Terna Rete Italia S.p.A. per la realizzazione di infrastrutture elettriche all'interno dei Siti d'Interesse Nazionale del quale ha preso atto la presente Conferenza di Servizi istruttoria, chiede all'Azienda di eseguire l'opera nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

B 1. Caratterizzazione dei terreni

1. **è necessario che l'Azienda effettui la caratterizzazione delle aree di scavo mediante il posizionamento di una o più stazioni di campionamento ubicate a una distanza che sia rappresentativa dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi dovranno interessare (per ogni stazione) il top soil (campione puntuale), il campione caratterizzante il primo metro di profondità (campione medio rappresentativo) e il fondo scavo (campione puntuale). In questo caso il punto di prelievo del campione dovrà essere spinto almeno 0,50 m oltre la profondità prevista dalla realizzazione dell'opera. Dovranno essere altresì campionati eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione;**
2. **il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della checklist degli analiti da ricercare, sarà definito in accordo con l'ARPA territorialmente competente che, in relazione alla specificità del sito e dell'intervento, potrà stabilire particolari prescrizioni;**
3. **tutte le attività di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire**

il contraddittorio con l'ARPA medesima e la validazione dei risultati da parte dell'Agenzia medesima.

- B 2. Interferenza delle specifiche opere con gli interventi di bonifica delle matrici ambientali** premesso che la Conferenza di Servizi decisoria del 17.07.2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni l'Analisi di Rischio sito-specifica e il Progetto Operativo di Bonifica dei suoli e delle acque di falda dell'area della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo, si evidenzia che in funzione dello stato di conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli sottoposti ad indagine di caratterizzazione possono verificarsi varie condizioni:
- valori di concentrazione inferiori o uguali alle CSR: le opere previste possono essere realizzate. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato;
 - valori di concentrazione superiori alle CSR: le opere previste possono essere realizzate solo a condizione che le attività di scavo e rimozione dei terreni di fondazione raggiungano i valori di CSR. Qualora non sia possibile raggiungere tale risultato, a causa dello stato di contaminazione o delle condizioni strutturali del sito, la ASL e l'ARPA territorialmente competente, per i profili di competenza, sulla base di valutazioni sito specifiche dovranno indicare idonee misure di prevenzione atte a garantire l'assenza di rischi sanitari e/o ambientali associati al permanere delle concentrazioni nel suolo sottostante il manufatto previsto. La gestione dei terreni sarà effettuata secondo quanto di seguito specificato.

Le attività di scavo potranno essere avviate al termine della fase di caratterizzazione e successiva validazione a cura dell'ARPA Sardegna, adottando le seguenti prescrizioni:

B 3. Modalità di scavo

- nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relative disposizioni correttive);
- nel corso delle attività di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e in modo specifico delle acque sotterranee;
- le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti, prodotto libero) riscontrate nel corso delle attività di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti;
- ai fini dell'eventuale riutilizzo in sito dei terreni, le operazioni di scavo selettivo della trincea e l'abbancamento dei terreni a ciglio scavo dovranno essere eseguiti mantenendo la seguente successione stratigrafica: al fondo del deposito i terreni superficiali; al top i terreni prelevati dal fondo scavo. In tal modo, nel rispetto delle condizioni per il riutilizzo in situ del terreno movimentato, si dovrà procedere garantendo il ripristino dell'originaria sequenza stratigrafica;
- qualora le attività di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di confinamento);
- le acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggottate e gestite nel rispetto delle vigenti norme di settore.

B 4. Gestione dei terreni e dei materiali provenienti dallo scavo;

1. **il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito nei casi in cui i terreni scavati siano conformi alle CSR;**
2. **la suddetta condizione può essere estesa ai materiali di riporto nei casi di assimilabilità degli stessi ai terreni ai sensi dell'art.41, comma 3 della Legge n. 98/13 di conversione del DL 69/13;**
3. **al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.;**
4. **qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo del terreno scavato e/o dei riporti in situ, le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). In tal caso, i terreni utilizzati per i riempimenti o livellamenti dell'area degli scavi dovranno essere certificati. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.**

Si passa quindi ad illustrare la documentazione inerente l'area **Sarda Rottami S.r.l.**, di cui al **punto 6 all'O.d.G.:**

- 6.1. **“Risultati delle indagini integrative di caratterizzazione”, trasmessi da Sarda Rottami S.r.l. con nota del 12.12.2012 (prot. MATTM n. 502 del 03.01.2013);**
- 6.2. **Relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 5382/2013 del 27.02.2013 (prot. MATTM n. 19665 del 11.03.2013).**

Il documento di cui al **sottopunto 6.1 all'O.d.G.** descrive gli esiti delle indagini di caratterizzazione integrative eseguite nel 2012 sulle matrici ambientali suolo/sottosuolo in conformità alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 19.10.2012.

ARPA - Dip. Prov. di Sassari ha validato l'attività di campionamento e di caratterizzazione analitica eseguita dalla Società, come indicato nella Relazione al **sottopunto 6.2 all'O.d.G.**; a causa dell'evidenza olfattiva di contaminazione rilevata nel corso delle indagini, sono stati eseguiti ulteriori sondaggi ed è stato integrato il set analitico, che inizialmente prevedeva solo Zinco e PCDD/DF, con l'inclusione di metalli, idrocarburi policiclici aromatici, BTEX, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni e clorobenzeni; per alcuni di questi parametri integrativi (con particolare riferimento agli IPA, ricercati solo da ARPA Sardegna) l'Agenzia ha rilevato superamenti delle CSC (per i siti a destinazione d'uso industriale/commerciale).

Con nota trasmessa con PEC il 20.05.2014 (prot. MATTM n. 13885 del 21.05.2014), successivamente alla convocazione della presente Conferenza di Servizi, l'Azienda ha comunicato gli esiti dei n. 3 campionamenti delle acque di falda eseguiti tra il maggio e il settembre 2013, con cadenza bimestrale, e di concerto con ARPAS, come richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 19.10.2012: analogamente a quanto rilevato nei precedenti campionamenti, sono stati riscontrati

26

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

superamenti delle CSC per il parametro Triclorometano, in questo caso limitatamente al piezometro S4 posto a valle idrogeologico.

Le conclusioni istruttorie sul documento di cui al sottopunto i. al presente Punto all'O.d.G. possono essere così sintetizzate:

1. in relazione alle analisi effettuate sui campioni di terreno prelevati dal sondaggio "top soil bis", approfondito a 3 m, si segnala quanto segue:
 - a fronte di un totale di n. 3 campioni prelevati per l'analisi dei PCDD/DF, sono allegati alla Relazione solamente n. 2 certificati analitici (afferenti rispettivamente i campioni prelevati a profondità 0-1 m e 1-2 m); deve essere trasmesso il certificato analitico del campione più profondo;
 - a seguito della contaminazione olfattiva rilevata, risulta che *"sono state prelevate due aliquote per ogni metro contaminato al fine di individuarne le possibili cause"*, con successive analisi di BTEX, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, clorobenzeni; tuttavia, da quanto si evince dall'esame della documentazione, i predetti parametri integrativi sono stati ricercati su un unico campione (denominato SW) relativo al sondaggio "top soil bis": si chiede di chiarire tale aspetto;
2. è necessario indicare su planimetria l'ubicazione dei punti di prelievo dei campioni denominati SX, SY e SZ;
3. si chiede ad ARPA Sardegna di chiarire se nell'area in esame sono presenti materiali di riporto ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 41, comma 3 della Legge 98/2013; ove ricorrano le condizioni di cui al predetto art. 41, comma 3, i materiali di riporto dovranno essere sottoposti a test di cessione e gestiti secondo i criteri di cui al suddetto articolo; a tale proposito si evidenzia quanto segue: l'art. 41, comma 3, della Legge n. 98 del 09/08/2013 (di conversione del Decreto Legge n.69/2013) ha stabilito che la metodica da utilizzare per l'esecuzione dei test di cessione sui riporti è quella indicata nel Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Poiché l'obiettivo dell'articolo è quello di verificare se i materiali di riporto possono costituire una fonte di contaminazione per le acque sotterranee, è evidente che i limiti con i quali confrontare l'eluato debbano essere quelli di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06. Si evidenzia inoltre che il DM 5 febbraio 1998 prevede la verifica di un numero di parametri generalmente di gran lunga inferiore a quello riscontrabile in siti oggetto di bonifica. Per le finalità del suddetto art. 41, comma 3, i parametri di interesse per l'esecuzione del test di cessione devono essere identificati, di concerto con l'autorità di controllo, sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell'origine degli stessi, nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti. In tal senso l'elenco di cui al DM 5 febbraio 1998 deve considerarsi meramente indicativo e non esaustivo;
4. alla luce dei superamenti delle CSC rilevati nella matrice suolo/sottosuolo, l'Azienda deve trasmettere, come già chiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 19.10.2012, l'analisi di rischio sito-specifica e, ove necessario, il Progetto di bonifica dei suoli, qualora risultati contaminati a seguito dei risultati dell'analisi di rischio; come già chiarito dalla DG TRI con nota prot. n. 42336 del 09.07.2013, ai fini della elaborazione della predetta analisi di rischio devono essere considerati tutti i superamenti rilevati, sia dall'Azienda che da ARPAS, nel corso

FR
EE
MLW
B
E

AA
AA
AA

- delle n. 2 campagne di caratterizzazione eseguite;
5. alla luce dei superamenti da cloroformio rilevati nelle acque di falda, l'analisi di rischio dovrà tenere anche conto del rischio sanitario associato a tutte le vie di esposizione, attive e/o attivabili dalla sorgente falda, secondo la metodologia riportata nel manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" - rev. 2, disponibile sul sito dell'ISPRA (ex APAT) (www.isprambiente.it), al fine di verificare l'assenza di rischi sanitari per i fruitori dell'area;
 6. laddove, a seguito dell'elaborazione della predetta analisi di rischio, sia rilevata la presenza di rischio sanitario, l'azienda è tenuta ad adottare le necessarie misure di prevenzione ai sensi degli art. 242 e 245 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; in tal caso, l'Azienda dovrà trasmettere al MATTM ed agli Enti locali territorialmente competenti, nei tempi tecnici strettamente necessari, un elaborato relativo alle misure di prevenzione adottate;
 7. si chiede all'Azienda di proseguire con campionamenti periodici delle acque di falda, secondo modalità da stabilire con ARPAS, nel rispetto di quanto deliberato in apertura dalla presente Conferenza di Servizi istruttoria in merito all'attività di coordinamento dei monitoraggi delle acque di falda che ARPAS è stata incaricata di svolgere;
 8. è necessario acquisire la validazione ARPAS dei risultati del monitoraggio semestrale delle acque di falda.

Nel corso della Conferenza di Servizi, il rappresentante di Sarda Rottami comunica che l'analisi di rischio è stata trasmessa in data 20.05.2014.

Nel corso della Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Sardegna consegna brevi manu un parere istruttorio congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), allegato al presente verbale sotto la lettera H), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dei risultati delle indagini integrative di caratterizzazione dell'area, validate da ARPA Sardegna, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. **in relazione alle analisi effettuate sui campioni di terreno prelevati dal sondaggio "top soil bis", approfondito a 3 m, si chiede quanto segue:**
 - a fronte di un totale di n. 3 campioni prelevati per l'analisi dei PCDD/DF, sono allegati alla Relazione solamente n. 2 certificati analitici (afferenti rispettivamente i campioni prelevati a profondità 0-1 m e 1-2 m); deve essere trasmesso il certificato analitico del campione più profondo;
 - a seguito della contaminazione olfattiva rilevata, risulta che *"sono state prelevate due aliquote per ogni metro contaminato al fine di individuarne le possibili cause"*, con successive analisi di BTEX, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, clorobenzeni; tuttavia, da quanto si evince dall'esame della documentazione, i predetti parametri integrativi sono stati ricercati su un unico campione (denominato SW) relativo al sondaggio "top soil bis": si chiede di chiarire tale aspetto;

2. è necessario indicare su planimetria l'ubicazione dei punti di prelievo dei campioni denominati SX, SY e SZ;
3. si chiede ad ARPA Sardegna di chiarire se nell'area in esame sono presenti materiali di riporto ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 41, comma 3 della Legge 98/2013; ove ricorrano le condizioni di cui al predetto art. 41, comma 3, i materiali di riporto dovranno essere sottoposti a test di cessione e gestiti secondo i criteri di cui al suddetto articolo; a tale proposito si evidenzia quanto segue: l'art. 41, comma 3, della Legge n. 98 del 09/08/2013 (di conversione del Decreto Legge n.69/2013) ha stabilito che la metodica da utilizzare per l'esecuzione dei test di cessione sui riporti è quella indicata nel Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Poiché l'obiettivo dell'articolo è quello di verificare se i materiali di riporto possono costituire una fonte di contaminazione per le acque sotterranee, è evidente che i limiti con i quali confrontare l'eluato debbano essere quelli di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06. Si evidenzia inoltre che il DM 5 febbraio 1998 prevede la verifica di un numero di parametri generalmente di gran lunga inferiore a quello riscontrabile in siti oggetto di bonifica. Per le finalità del suddetto art. 41, comma 3, i parametri di interesse per l'esecuzione del test di cessione devono essere identificati, di concerto con l'autorità di controllo, sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell'origine degli stessi, nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti. In tal senso l'elenco di cui al DM 5 febbraio 1998 deve considerarsi meramente indicativo e non esaustivo;
4. si prende atto di quanto comunicato dall'Azienda in merito alla trasmissione dell'analisi di rischio; laddove, a seguito dell'elaborazione della predetta analisi di rischio, sia rilevata la presenza di rischio sanitario, l'azienda è tenuta ad adottare le necessarie misure di prevenzione ai sensi degli art. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; in tal caso, l'Azienda dovrà trasmettere al MATTM ed agli Enti locali territorialmente competenti, nei tempi tecnici strettamente necessari, un elaborato relativo alle misure di prevenzione adottate;
5. si chiede all'Azienda di proseguire con campionamenti periodici delle acque di falda, secondo modalità da stabilire con gli Enti locali, nel rispetto di quanto deliberato in apertura dalla presente Conferenza di Servizi istruttoria in merito all'attività di coordinamento dei monitoraggi delle acque di falda che ARPAS è stata incaricata di svolgere.
6. è necessario acquisire la validazione ARPAS dei risultati del monitoraggio semestrale delle acque di falda.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede, inoltre, alla Provincia di Sassari di individuare, previo svolgimento di idonee indagini, il responsabile della contaminazione riscontrata nelle acque di falda sottostanti l'area in esame, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06.

Si passa quindi ad illustrare la documentazione inerente l'area Petroltecnica Sardegna S.r.l., di cui al punto 7 all'O.d.G.:

7.1. "Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine eseguite", trasmessa da

29

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Petroltecnica S.p.A. per conto di Petroltecnica Sardegna S.r.l. con nota prot. n. 412/2014/A AD/ml del 10.04.2014 (prot. MATTM n. 11106/TRI del 17.04.2014);

7.2. Relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 30742/2013 del 14.11.2013 (prot. MATTM n. 55220 del 14.11.2013).

L'area in esame, di superficie complessiva pari a circa 22.000 m², è stata assegnata alla Petroltecnica Sardegna S.r.l. dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari con Disposizione Presidenziale n. 1280 del 22/12/2010. L'Azienda ha dichiarato che l'area non è mai stata interessata da attività produttive e che intende realizzare nel sito un impianto per il trattamento dei materiali solidi, liquidi e palabili (derivanti da operazioni di bonifica sia di serbatoi di stoccaggio prodotti che di siti contaminati).

La documentazione di cui al **sottopunto 7.1 all'OdG** contiene, i risultati del Piano di caratterizzazione approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23.04.2012. I risultati delle indagini di caratterizzazione hanno mostrato:

1. per la matrice suoli (top soil, superficiale e profondo) assenza di superamenti delle CSC di riferimento (Tabella 1/B, Allegato 5, Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06);
2. per la matrice acque di falda:
 - per i campioni prelevati nel mese di marzo 2013 dai n. 3 piezometri presenti nel sito, superamenti delle CSC di riferimento (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) per i parametri Nichel (41,3 µg/l, 31,1 µg/l e 45,8 µg/l) e Pentaclorofenolo (28 µg/l, 23 µg/l e 20 µg/l);
 - per i campioni prelevati nel mese di aprile 2013 dai medesimi piezometri, superamenti delle CSC assenza di superamenti per il parametro Nichel.

L'Azienda, visti i risultati delle indagini e l'assenza di attività produttive pregresse nel sito, ritenendo la presenza del Nichel non ascrivibile ad attività antropica ma a fondo naturale, ha chiesto la chiusura del procedimento istruttorio per il riutilizzo dell'area ai fini produttivi, proponendo l'esecuzione di un monitoraggio con frequenza semestrale su tutti i piezometri *in situ* finalizzato alla conferma della presenza del parametro Nichel.

Il documento di cui al **sottopunto 7.2 all'OdG** contiene la relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione eseguite dall'Azienda con la quale ARPAS ha ritenuto valide l'attività di campionatura e l'attività analitica eseguite dall'Azienda. Nella relazione di validazione ARPAS ha sottolineato che l'Azienda nel mese di aprile 2013 ha effettuato ulteriori accertamenti analitici nei tre piezometri presenti nel sito, affidando l'esecuzione delle analisi a tre diversi laboratori (L.A.V. S.r.l., Theolab S.p.A., Prochem s.n.c.) che hanno confermato il superamento delle CSC per il parametro Nichel mentre non hanno rilevato la presenza di Pentaclorofenolo. ARPAS, considerato il superamento della CSC registrato dal laboratorio L.A.V. S.r.l. nelle analisi eseguite nel marzo 2013 e la conformità per lo stesso parametro nelle successive analisi dell'aprile 2013, ha richiesto al predetto laboratorio informazioni circa il metodo utilizzato per la determinazione dei clorofenoli, che, in base alle informazioni fornite, ha ritenuto idoneo a determinare valori di concentrazioni pari o superiori al valore della CSC per il Pentaclorofenolo e quindi valido per determinare le

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.

concentrazioni di tale sostanza rilevate nelle analisi delle acque di falda eseguite nei piezometri nel marzo 2013.

Le conclusioni istruttorie sulla documentazione in esame possono essere così sintetizzate:

A. Risultati della caratterizzazione

Si prende atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione, eseguite in conformità alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 23.04.2012 e validate da ARPAS, che hanno evidenziato la conformità della matrice suoli ai limiti fissati dalla vigente normativa e superamenti delle CSC per il parametro Nichel nelle acque di falda prelevate dai tre piezometri presenti nel sito;

B. Misure di prevenzione/messa in sicurezza

Visto il superamento per il parametro Nichel del limite fissato nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta del D.lgs. 152/06, riscontrato nelle acque di falda prelevate dai piezometri ubicati nell'area in esame durante le indagini di caratterizzazione, e poiché il predetto parametro è una sostanza non volatile, si chiede:

- ad ARPAS di valutare l'attribuibilità a valori di fondo naturale;
- all'Azienda di continuare le attività di monitoraggio delle acque sotterranee al fine di confermare il quadro ambientale. La frequenza di esecuzione dei monitoraggi, dei controlli in contraddittorio e delle attività di validazione dovranno essere stabilite di concerto con ARPAS, nel rispetto di quanto deliberato in apertura dalla presente Conferenza di Servizi istruttoria in merito al coordinamento alle attività di monitoraggio effettuate dalle Aziende, alla valutazione degli esiti e alla trasmissione della sintesi delle valutazioni effettuate da ARPAS ai partecipanti alla Conferenza di Servizi.

In relazione ai superamenti riscontrati nelle acque sotterranee, si chiede ad ARPAS e alla Provincia di Sassari di esprimersi in merito all'attribuibilità dei superamenti a fenomeni di contaminazione diffusa/fondo naturale.

Nel corso della Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Sardegna consegna brevi manu un parere istruttorio congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), allegato al presente verbale sotto la lettera I), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

La Conferenza di Servizi istruttoria:

A. Risultati della caratterizzazione

Prende atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione, eseguite in conformità alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 23.04.2012 e validate da ARPAS, che hanno evidenziato la conformità della matrice suoli ai limiti fissati dalla vigente normativa e superamenti delle CSC per il parametro Nichel nelle acque di falda prelevate dai tre piezometri presenti nel sito.

B. Misure di prevenzione/messa in sicurezza

Visto il superamento per il parametro Nichel del limite fissato nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta del D.lgs. 152/06, riscontrato nelle acque di falda prelevate dai piezometri ubicati nell'area in esame durante le indagini di caratterizzazione, e poiché il predetto parametro è una sostanza non volatile, si chiede all'Azienda di continuare le attività di monitoraggio delle acque sotterranee al fine di

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including 'Fu', 'SC', 'M...', 'D...', 'AS', and 'M...'.

confermare il quadro ambientale. La frequenza di esecuzione dei monitoraggi, dei controlli in contraddittorio e delle attività di validazione dovranno essere stabilite di concerto con gli Enti locali, nel rispetto di quanto deliberato in apertura dalla presente Conferenza di Servizi istruttoria in merito al coordinamento alle attività di monitoraggio effettuate dalle Aziende, alla valutazione degli esiti e alla trasmissione della sintesi delle valutazioni effettuate da ARPAS ai partecipanti alla Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi ritiene concluso il procedimento per i suoli ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. All'esito del monitoraggio la Provincia di Sassari, si attiverà ai fini di individuare il soggetto responsabile della contaminazione presente nelle acque di falda.

Varie ed eventuali

Si passa quindi ad illustrare i contenuti della **nota prot. n. TRISPA/P20140004568 del 14.04.2014 (prot. MATTM TRI n. 11511 del 23.04.2014)** trasmessa da Terna Rete Italia S.p.A. in merito alle aree della Stazione Elettrica e Conversione SA.PE.I, ubicate all'interno del Polo elettrico in località Fiume Santo.

Le aree sono costituite da:

- Stazione Elettrica Terna (Lotto III), di superficie complessiva pari a 2,1 ha circa;
- Stazione di conversione SAPEI, di superficie complessiva pari a 5,3 ha circa, suddivisa in n. 2 lotti distinti (Lotti I e II);
- tracciato del tratto terrestre del cavo SAPEI, di superficie complessiva pari a 3,4 ha circa, suddiviso in n. 2 lotti distinti (Lotti IV e V).

Lo stato di avanzamento dell'iter istruttorio può essere così sintetizzato:

- nel corso delle Conferenze di Servizi decisorie tenutesi in data 05.06.2007, 13.11.2007 e 10.09.2008 è stato concesso il riutilizzo delle aree sopra elencate, subordinato al rispetto delle diverse prescrizioni formulate, tra le quali la richiesta di elaborare e trasmettere al Comune di Porto Torres un'analisi di rischio sito-specifica che mostrasse l'assenza di rischio per la salute dei lavoratori, per la pubblica incolumità e per l'ambiente;
- il progetto di bonifica delle acque di falda (contaminate da composti organici, tra cui clorurati, e inorganici), consistente in un barrieramento fisico-idraulico, è stato ritenuto approvabile con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 05.06.2007; l'avvio dei lavori è stato autorizzato con decreto d'urgenza in data 08.08.2007. Con nota del 10.05.2013 Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM istanza di VIA per l'esecuzione del progetto di bonifica.

In merito all'istanza di VIA presentata dall'Azienda:

- con nota prot. n. 56475 del 26.11.2013, la Direzione Generale Tutela delle Risorse Idriche del MATTM ha evidenziato la presenza di difformità tra il progetto presentato dall'Azienda alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali e il progetto ritenuto approvabile dalla Conferenza di Servizi decisoria del 05.06.2007;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota prot. n. 33360 del 20.12.2013 (prot. MATTM n. 59234 del 24.12.2013), ha comunicato che la competente

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Fu
g.z.
M.W.
po
32
32
32

Soprintendenza per i beni archeologici ha espresso il proprio parere endoprocedimentale negativo "...stante l'interferenza del progetto proposto con le strutture della villa romana di Fiume Santo dichiarata di importante interesse archeologico con D.D.R. n. 137 del 14.11.2013"; con successive note prot. n. 10564 del 23.04.2014 (prot. MATTM n. 11483 del 23.04.2014) e prot. n. 12354 del 16.05.2014 (prot. MATTM n. 13579 del 16.05.2014) il MiBACT ha chiesto all'Azienda della documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 27996 del 13.08.2013 (prot. MATT n. 46607 del 03.09.2013) la Provincia di Sassari ha comunicato di aver individuato in Syndial Attività Diversificate S.p.A. il responsabile della contaminazione delle acque di falda sottostanti l'area "carbodotto", limitrofa alle aree Terna in esame; in particolare, nella nota è specificato come "la barriera idraulica messa in opera lungo il confine ovest dello stabilimento (Syndial N.d.R.) ...omissis...non sia stata in grado di contenere la migrazione degli inquinanti verso le falde più esterne all'area Minciareda e ciò per due motivi:...omissis...Tale migrazione è deducibile:...omissis...c) dalle risultanze delle caratterizzazioni effettuate da E.on nella Centrale di Fiume Santo e da Terna Rete Italia S.p.A. nell'area di conversione SA.PE.I...omissis...".

Nella citata nota prot. n. TRISPA/P20140004568 del 14.04.2014 l'Azienda, visti:

- gli esiti dell'accertamento del soggetto responsabile della contaminazione della limitrofa area del carbodotto E.On, sopra sintetizzati;
- la tipologia di contaminanti presenti nelle acque di falda dell'area, non riconducibili al ciclo produttivo;
- quanto disposto dall'art. 41 della L. 98/2013 in merito al ricorso al barriera fisico per la bonifica delle acque di falda nei siti contaminati;

ha comunicato che sono da intendersi a carico dell'Azienda medesima unicamente l'elaborazione della stima del rischio sanitario associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda sui lavoratori operanti nel sito ed eventualmente l'adozione delle misure di prevenzione che dovessero risultare opportune a seguito dell'analisi di rischio.

Le conclusioni istruttorie sulla documentazione acquisita possono essere così sintetizzate:

1. l'Azienda deve trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti l'elaborazione della stima del rischio sanitario associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda sui lavoratori operanti nel sito;
2. laddove la predetta stima del rischio evidenzi la presenza di un rischio sanitario, l'Azienda dovrà attivare idonee misure di prevenzione ai sensi all'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e darne comunicazione al MATTM ed agli Enti competenti;
3. laddove fossero eseguiti interventi tali da comportare una modifica del modello concettuale elaborato nell'Analisi di Rischio (ad esempio mediante rimozione totale o parziale della pavimentazione, ove presente, o realizzazione di nuovi spazi interrati), l'azienda dovrà elaborare una nuova Analisi di Rischio, che tenga conto delle modifiche intervenute;
4. dovrà essere concordato con ARPA Sardegna e Provincia di Sassari un piano di monitoraggio delle acque di falda.

La Conferenza di Servizi, visto che i risultati delle indagini di caratterizzazione non hanno

33

SITO D'INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

mostrato correlazione tra contaminanti presenti nella matrice ambientale acque di falda e nella matrice ambientale suolo/sottosuolo, chiede a Terna Rete Italia S.p.A., in qualità di soggetto titolare dell'area, di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. l'Azienda deve trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti l'elaborazione della stima del rischio sanitario associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda sui lavoratori operanti nel sito;
2. laddove la predetta stima del rischio evidenzi la presenza di un rischio sanitario, l'Azienda dovrà attivare idonee misure di prevenzione ai sensi all'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e darne comunicazione al MATTM ed agli Enti competenti;
3. laddove fossero eseguiti interventi tali da comportare una modifica del modello concettuale elaborato nell'Analisi di Rischio (ad esempio mediante rimozione totale o parziale della pavimentazione o realizzazione di nuovi spazi interrati), l'azienda dovrà elaborare una nuova Analisi di Rischio, che tenga conto delle modifiche intervenute;
4. dovrà essere concordato un piano di monitoraggio delle acque di falda, con le modalità stabilite in apertura della presente Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi, inoltre, chiede alla Provincia di Sassari di individuare, nei minimi tempi tecnici necessari, anche alla luce degli esiti dell'individuazione del responsabile della contaminazione delle acque di falda sottostanti la limitrofa area "carbodotto", e previo svolgimento di idonee indagini, il responsabile della contaminazione riscontrata nelle acque di falda delle aree in esame, di competenza di Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06.

Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 14:30.


Presidente

Ing. Laura D'Aprile






Segretari

Dott.ssa Elisabetta Ernani



Ing. Federico Messerklinger



Ente	Nome e Cognome	Firma
Cap. Porto Torres	CF Marco Nobili	
CISL NAZIONALE	MICHELE DIERCOLE	
PROVINCIA SASSARI	ANTONIO ERBA	



Allegati:

- A. Elenco presenti;
- B. Sintesi dei documenti all'O.d.G. della Conferenza di Servizi;
- C. Parere congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), consegnato brevi manu prot. n. 11323 del 23.05.2014 (area Minciaredda)
- D. Dichiarazione Syndial
- E. Il rappresentante di ARPAS consegna brevi manu il parere istruttorio prot. n. 141-2014 del 23.05.2014 E.ON
- F. Parere congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), consegnato brevi manu prot. n. 11317 del 23.05.2014 (area SIAD)
- G. Parere congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), consegnato brevi manu prot. n. 11308 del 23.05.2014 (area SES)
- H. Parere congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), consegnato brevi manu prot. n. 11310 del 23.05.2014 (area Sarda Rottami)
- I. Parere congiunto degli Enti locali (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS), consegnato brevi manu prot. n. 11314 del 23.05.2014 (area Petroltecnica)
- J. Delega del Comune di Sassari
- K. Delega della Regione Sardegna
- L. Delega di S.E.S.
- M. Dichiarazione sindacalista CISL

